Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 10-11-2026

Messaggio n. 3649

OGGETTO: **Modalità di applicazione della "somma non imponibile" sulle prestazioni non pensionistiche (art. 1, commi da 4 a 9, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)**

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), all'articolo 1, commi da 4 a 9, ha introdotto due nuovi benefici fiscali in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49 (redditi di pensione).

In particolare, il comma 4 del citato articolo 1 ha previsto il riconoscimento di una "somma non imponibile", che non concorre alla formazione del reddito, per coloro che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, calcolato applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del beneficiario:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro, ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai fini dell'individuazione della percentuale applicabile, l'articolo 1, comma 5, della legge di Bilancio 2025 precisa che il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

2. Ambito di applicazione e casi di esclusione della "somma non imponibile"

Il beneficio fiscale in argomento si applica esclusivamente alle prestazioni non pensionistiche, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, hanno natura sostitutiva dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del medesimo testo normativo, purché assoggettate a tassazione ordinaria.

Pertanto, il citato beneficio si applica alle prestazioni quali l'indennità di disoccupazione NASpI (e, a stralcio, all'indennità di disoccupazione ordinaria, all'ASpI e alla MiniASpI), i trattamenti di disoccupazione agricola (la DS AGR) e i trattamenti di integrazione salariale (quali la CIG ordinaria, la CIG straordinaria, la CIG in deroga, la CISOA, l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale).

Il beneficio in argomento non è, invece, applicato né alle prestazioni che, sempre in virtù del citato articolo 6, comma 2, del TUIR, costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, né a quelle che costituiscono reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del medesimo testo normativo.

Di conseguenza, sono escluse dall'ambito di applicazione del beneficio in argomento l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e le prestazioni erogate ai lavoratori autonomi (ad esempio, l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome, l'indennità di maternità e l'indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA, l'ISCRO in regime ordinario o forfettario).

Sono, inoltre, escluse tutte le prestazioni non pensionistiche assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 del TUIR, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) erogato dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il TFR erogato dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e l'anticipazione NASpI/ASpI/MiniASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l'autoimprenditorialità.

Il beneficio fiscale in argomento, infine, non si applica alle prestazioni esenti ai fini fiscali, quali, a titolo esemplificativo, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, la DIS-COLL esente erogata ad assegnisti e dottorandi, e l'Anticipazione NASpI esente per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.

3. Modalità di pagamento della "somma non imponibile"

La "somma non imponibile" di cui all'articolo 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 è riconosciuta in via automatica solo sulle prestazioni non pensionistiche pagate direttamente all'assicurato, è erogata in undici rate mensili a partire dal mese di febbraio di ogni anno, ed è oggetto di un autonomo e distinto pagamento rispetto a quello della prestazione cui afferisce.

Per l'anno 2026 i pagamenti sono disposti a partire dal corrente mese di novembre. Con tale mensilità sono corrisposte anche le somme eventualmente maturate a decorrere dal 1° gennaio 2026, ancorché la prestazione non pensionistica cui afferisce "la somma non imponibile" risulti già cessata alla data indicata.

Ai fini della determinazione dell'importo da liquidare viene individuata la percentuale prevista dalla norma tenendo conto del "reddito annuale teorico" di lavoro dipendente, così come illustrato al paragrafo 1.2 della circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate.

4. Rapporti con il Trattamento Integrativo

La "somma non imponibile" in argomento costituisce un intervento fiscale autonomo rispetto al

Trattamento Integrativo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, il quale continua ad applicarsi secondo la disciplina vigente, illustrata nella circolare n. 96 del 21 agosto 2020.

Diverso è, in ogni caso, l'ambito soggettivo di applicazione, in quanto:

- il Trattamento Integrativo, come precisato nella citata circolare, è riconosciuto - in presenza dei requisiti - ai titolari di redditi di lavoro dipendente e ai percettori dei redditi assimilati individuati dalla normativa;
- la "somma non imponibile", invece, è esclusivamente destinata ai lavoratori dipendenti, senza estensione ai soggetti titolari di redditi assimilati.

5. Richiesta di rinuncia alla "somma non imponibile"

I soggetti non interessati al riconoscimento automatico del beneficio fiscale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025, possono comunicare all'Istituto la volontà di rinunciarvi secondo le modalità di seguito indicate.

La richiesta di rinuncia produce effetti con riferimento all'anno d'imposta indicato dall'interessato e non determina la perdita definitiva del beneficio che può, comunque, essere riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

A tale fine, analogamente a quanto già effettuato per il Trattamento Integrativo, è disponibile una procedura per la rinuncia al beneficio in argomento sia sul portale intranet, per gli operatori dell'Istituto, che sul portale internet www.inps.it, a uso diretto dei cittadini.

In particolare, i cittadini possono accedere al servizio per la rinuncia seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Vedi tutti" > "Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile "Bonus RPF" e all'applicazione dell'ulteriore detrazione fiscale", o digitando nel campo di ricerca della *home page* le parole "Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile".

6. Istruzioni fiscali

L'importo riconosciuto a titolo di "somma non imponibile" è rappresentato nella Certificazione Unica secondo le istruzioni annualmente approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti beneficiari della "somma non imponibile" di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025:

- la percentuale da applicare è individuata mensilmente determinando il c.d. "reddito annuale teorico" secondo le modalità riportate nella citata circolare n. 4/E del 2025 dell'Agenzia delle Entrate;
- il beneficio è determinato mensilmente in base alla predetta percentuale con eventuale ricalcolo in caso di variazione;
- per l'erogazione del beneficio non è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga